

IL POTERE ROMANO: CITTADINANZA E SCHIAVITÙ

Prof. Dr. Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI*

E' ben noto il forte esclusivismo della città antica. La comunità cui si estende la protezione e l'efficacia regolamentare della città e della sua legge si identifica con i cittadini della *polis*: agli stranieri, ai membri di altre città, non solo è preclusa la sfera della politica, ma anche l'applicazione del diritto cittadino e, quindi, essi sono in partenza esclusi da possibili rapporti giuridici con i cittadini di quella.

L'originaria chiusura verso l'esterno della città appare così forte ed evidente, soprattutto per le età più antiche da avere indotto gli storici del secolo scorso, anzitutto Mommsen, a teorizzare come normale lo stato di ostilità tra le città-stato e la totale assenza di tutela degli stranieri da parte di ciascuna città. Solo il mitigarsi degli aspri costumi attraverso la religione primitiva avrebbe aperto la strada alle prime forme di protezione dello straniero indifeso (come non ricordare le suppliche per chiedere ospitalità da parte del viandante 'indifeso' echeggiate ancora nell'epopea omerica?). Queste poi si sarebbero estese attraverso l'ospitalità privata offerta da singole genti all'interno della città in un reticolo volto a costruire forme di reciproca protezione. Ancora nel diritto romano dell'età repubblicana noi incontriamo la pratica di questo *hospitium* che non è più solo quello *privatum* offerto dai singoli gruppi gentilizi, ma anche *publicum*: concesso direttamente ai singoli stranieri o ad alcune comunità dallo stato cittadino.

Non è mio interesse riprendere la vecchia discussione circa l'assenza o meno di ogni diritto da parte dello straniero rispetto alla primitiva città - stato. Occorre piuttosto tener presente il carattere graduale con cui si viene affermando l'unità della polis rispetto alle forme tribali e al sistema delle *gentes* e dei *pagi*. Solo quando la città-

* Roma "La Sapienza" Università, Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dah Başkan

stato supera la sua fase iniziale la libertà di circolazione delle aristocrazie si interrompe e si definisce con maggiore forza la separazione tra cittadino e *peregrinus*. Proprio come risposta a tale fenomeno si sviluppa, in parallelo, un numeroso sistema di trattati internazionali con cui la città supera il suo artificiale isolamento stabilendo con altre città relazioni, non solo di carattere politico, ma anche di carattere commerciale. Ciò che necessariamente richiedeva la reciproca tutela da offrire ai cittadini dell' altra comunità. Già nel mondo greco è dato di cogliere il ricordo degli innumerevoli trattati tra le *poleis*, che, secondo pochi schemi diversi, miravano anche a garantire reciprocamente la posizione dei cittadini delle due parti. La soluzione più efficace e più ampia in tal senso è costituita dalla concessione dell' *isopoliteia* con cui lo straniero appartenente alla città amica viene, per quanto concerne la sfera dei diritti privati, assimilato al cittadino. E tuttavia, in generale le *poleis* greche, malgrado questa rete di accordi internazionali, tendono a restare abbastanza chiuse: gli organici dei cittadini crescono molto limitatamente. Ancora nel pieno del suo splendore e della sua forza, Atene alla vigilia delle guerre del Peloponneso resta una comunità relativamente piccola. Una buona parte dei suoi abitanti - si pensi ai metechi - restano ai margini della città e trattati in modo diverso dai suoi cittadini in modo permanente, nel corso di più generazioni.

E' questo un elemento da non sottovalutare se ci volgiamo ora alla storia di Roma. In essa infatti è dato di cogliere una tendenza allo sviluppo e alla crescita superiori a quelle della città greche. Ed è un dinamismo che appare accentuarsi nel corso della storia repubblicana sino a rivoluzionare profondamente l' organico della città e la sua stessa fisionomia negli ultimi secoli della Repubblica.

Se ci volgiamo alla fase iniziale mi sembra si possano cogliere due diversi meccanismi che regolano la condizione degli stranieri in Roma. Da una parte ci troviamo di fronte ad un processo più o meno ampio di assimilazione - sotto il profilo del godimento di diritti privati - dello straniero al cittadino: il meccanismo che possiamo indicare in generale come concessione del *ius commercii*. Dall' altra ci troviamo invece di fronte alla costituzione di un regime particolare con cui istituti e forme di protezione giuridica estranee all' originario diritto cittadino vengono estesi agli stranieri. In questo caso la tutela dello straniero è realizzata non con la semplice sua assimilazione al cittadino, ma mediante un ampliamento delle norme della città. Ci

troviamo insomma, se ben si considera, al primo nucleo di quello che sarà poi indicato come *ius gentium*: un diritto, appunto, comune a tutti, non esclusivo dei soli cittadini di una comunità.

Alcuni tra i più significativi accordi internazionali della storia arcaica di Roma ci riportano a tali schemi: penso in particolare al *Foedus Cassianum*, che risale agli inizi del V sec. a.C., e con cui si definisce un equilibrio ed un' alleanza tra Romani e Latini che dureranno circa un secolo e mezzo. E penso all' altro trattato, forse ancora più famoso, certo a noi meglio noto nei suoi contenuti, grazie all' opera di Polibio. Questi fa risalire il primo trattato tra Roma e Cartagine all' inizio del regime repubblicano in Roma: siamo dunque nell' ultimo decennio del V sec. a.C., l'epoca in cui Roma, sotto la forte guida dei Tarquini poteva ancora vantare una netta superiorità politica sulle altre città del *Latium vetus*, come il termine *υπέκοι* a queste ultime attesta.

In questo fase dunque assistiamo alla precoce formazione di norme - probabilmente più semplici certamente ispirate a un minor grado di formalismo - diverse da quelle dell' originario patrimonio di ciascuna città-stato destinate in origine a regolare i rapporti tra cittadini di diverse comunità. Appare evidente che la crescente esigenza di fornire adeguata protezione agli stranieri in Roma (parallelamente a quella da Roma richiesta per i propri cittadini nella altre città) è un fattore di crescita che contribuirà potentemente all' evoluzione del sistema giuridico romano, soprattutto in una fase più avanzata, con l'introduzione del *praetor peregrinus*. Paradossalmente più che la semplice apertura dell' antico *ius civile* ad alcuni stranieri mediante la concessione del *ius commercii*, è proprio questo secondo schema a costituire un potente incentivo alla crescita e alla trasformazione dell' intero sistema giuridico romano sino a renderlo idoneo al ruolo della Roma tardo repubblicana quale grande capitale di un impero mediterraneo.

Mentre l' antico *ius civile* era un diritto personale applicabile esclusivamente ai *cives romani*, il *ius gentium* costituiva un complesso di regole e istituti applicabili a tutti - cittadini e stranieri - che si rivolgessero al magistrato romano in territorio romano. Gli istituti del *ius gentium* verranno quasi esclusivamente elaborati dal Pretore attraverso il suo editto. Sotto questo profilo, potremmo concludere, molte norme del *ius honorarium* tendono ad assumere il valore di un diritto territoriale rispetto al carattere personale dell' antico diritto civile.

Questa realtà che si viene sviluppando soprattutto, come s'è accennato, soprattutto sotto lo stimolo del pretore peregrino, esprime una linea di tendenza di fondo che appare destinata a ispirare l'amministrazione della giustizia e la formazione del diritto in Roma. Quello di offrire agli stranieri - commercianti e artigiani anzitutto - che in misura crescente sin dall'età delle guerre puniche vennero a trovarsi temporaneamente o per lunghi periodi in Roma un'adeguata protezione legale, senza che essa incidesse o modificasse le antiche strutture del *ius civile*, ma arricchendole. Ma un secondo aspetto è per noi ancora più importante.

Si tratta del costante orientamento della politica romana, nel corso della sua formidabile espansione politica tra III e I sec. a.C., a permettere ai popoli e agli stati assorbiti all'interno della sua influenza politica e della sua egemonia, di conservare i loro ordinamenti giuridici, i loro sistemi normativi per quanto riguarda soprattutto la sfera privatistica.

Ma per meglio cogliere la complessità e la elasticità dell'azione di governo di Roma, in questo settore, converrà ricordare che, per molto tempo, rispetto allo stesso *ius civile* romano e alla semplice polarità 'cittadino - straniero' sussisteva una figura che potremmo dire intermedia costituita dai cittadini latini appartenenti alle antiche città del *Foedus Cassianum*.

Proprio lo statuto di queste città ci permette di comprendere meglio il graduale meccanismo di assimilazione giuridica e di assorbimento politico effettuato da Roma. Il punto di svolta è costituito in proposito dalla sistemazione effettuata unilateralmente, nel 338 a.C., dal Senato romano dopo la repressione dell'ultimo tentativo di ribellione delle città latine. Parlo di 'ribellione': ma da quale vincolo precisamente?

Si trattava in effetti di un vincolo essenzialmente politico costituito dal crescente squilibrio di peso, all'interno dell'alleanza paritetica tra Latini e Romani fondata ancora sul *Foedus Cassianum*. Il rapporto ancora, formalmente, sussisteva tra stati sovrani ed autonomi, anche se ormai il peso di Roma era diventato minaccioso per l'effettiva indipendenza delle varie città latine.

Con il 338 a.C. la situazione cambia radicalmente: il vincitore assume ormai in modo esplicito la sovranità politica su tutte le città

del *Latium Vetus*, decidendo unilateralmente della loro condizione. Com'è noto, secondo Livio, 8.14, alcune di esse verranno assorbite nella *civitas romana* pur conservando *sua sacra*, altre invece, pur conservando la loro autonoma *civitas*, subirono limitazioni nei loro rapporti internazionali. A noi interessano proprio queste ultime città giacché esse evidenziano un processo ricco di conseguenze per il diritto romano. I cittadini di queste infatti conserveranno a pieno diritto la loro originaria cittadinanza e potranno continuare a *suis legibus uti*. E tuttavia il loro statuto di latini non corrisponde più ad una comunità sovrana, essendo questo unilateralmente sancito dal volere di Roma, la vera detentrica della sovranità su tali città. Esso cioè, a partire da tale data, appare una qualifica particolare all'interno dell'ordinamento statale romano.

Così Roma, ormai assunta la piena sovranità sull'intero sistema della Lega latina è pienamente legittimata a fondare nuove colonie latine che sin dall'inizio appaiono mere emanazioni del suo potere sovrano. Egualmente essa attribuirà a singoli stranieri o a intere comunità lo *ius Latii* acquisendoli in tal modo, come soggetti o entità subalterni, all'interno della sua sovranità.

Ma l'introduzione nella sfera statale romana di situazioni giuridiche originariamente ad essa estranee e indipendenti è un meccanismo destinato a riproporsi sistematicamente nella futura storia. Possiamo anzi dire che esso costituisce quasi il fondamento istituzionale della politica imperialistica romana. Con il crescente successo di questa, infatti, il complesso di *foedera*, che avvinghiano, un numero sempre più vasto di entità, politiche estranee a Roma in un sistema di subalternità politica e di sovranità, dimezzata tende in parte a trasformarsi. Già con la progressiva romanizzazione della Penisola italica, ben prima della attribuzione della *civitas romana* agli italici, dopo il *bellum sociale*, è la stessa nozione di *peregrinus* che subisce in parte la stessa modificazione che, in precedenza ha caratterizzato quella di *latinus*.

Ed infatti un numero crescente di comunità un tempo sovrane tende a perdere anche la parvenza di una autonomia politica da Roma, spostandosi da una condizione che si definisce perfettamente in termini di 'sovranità limitata' a quella di meri beneficiari in via precaria e per unilaterale decisione di Roma del potere di *suis legibus uti*. Un risultato importante di questo processo, che possiamo cogliere in

atto anzitutto nella Penisola italica, è quello di preservare un insieme sempre più numeroso di sistemi giuridici 'peregrini', diversi da quello di Roma, ma che, ora, a Roma non sono più estranei, derivando ormai la loro stessa esistenza ed autorità dal volere sovrano di questa.

Consideriamo, il quadro relativamente ristretto rispetto ai confini reali dell' espansione del potere politico-militare di Roma e della sua area di influenza costituito dall' Italia dopo la fine delle guerre annibaliche. Possiamo dunque constatare che, alla forte omogeneità politica della Penisola ed alla decisa affermazione della sovranità di Roma sulle varie comunità in essa situate, non corrisponde un' altrettanto accentuata romanizzazione delle istituzioni giuridiche locali. Certo, l' espandersi dell' area, chiamiamola così, del diritto romano non è indifferente: mi limito a citare, oltre alla fondazione delle colonie romane e latine, la concessione della *civitas sine suffragio*, che si associa, alla figura, relativamente oscura nella sua fase iniziale, dei *municipia*, soprattutto a quella, quasi contraddittoria, dei *municipia foederata*. Sopravviveranno poi con ogni probabilità sino al *bellum sociale* in questo panorama composito molteplici entità formalmente indipendenti, almeno dal punto di vista giuridico, legate in forma subalterna politicamente a Roma attraverso il sistema dei *foedera*. Il loro statuto è quello di *civitates peregrinae*, ed esse continueranno a *suis legibus uti* è per questa ragione le istituzioni e i rapporti giuridici vigenti in ciascuna di esse appartenevano al loro antico patrimonio, restando sottratte ad una diretta influenza del diritto romano.

Ma vediamo, nella sostanza, cosa succede quando Roma si trova in emergenza e ha la necessità di superare l' autonomia di queste entità. Nel 185 a.C. il Senato ritiene minacciata la sicurezza dello Stato ed emana un provvedimento eccezionale. Egli dà, ordini, di magistrati romani di intervenire in tutta la Penisola ed egualmente da direttive da applicare all' interno di comunità formalmente indipendenti.

Appare così evidente, nella sostanza, chi veramente sia il sovrano rispetto a soggetti che, tuttavia, per più di un secolo resteranno ancora autonomi. Sembra quasi un' interruzione piuttosto che una revoca permanente di tale indipendenza e semisovranità.

In principio del *suis legibus uti* comporta tuttavia un fatto peculiare per gli ultimi secoli sino all' 89: la creazione di una mosaico di situazioni giuridiche, rispetto alla condizione della terra in particolare: proprietà, diritti reali rapporti di vicinanza, strade, fossati etc.

Solo nell' *ager Romanus* e nei territori coloniali si applica il diritto romano, ma nel territorio di ciascuna città federata etc. continuerà ad applicarsi il diritto particolare di questa. Decine e centinaia di diritti peregrini accanto al dominium e alla possessio dell' *ager publicus* di stampo romanistico.

Questo serve a comprendere quanto il processo di unificazione politica abbia anticipato, non seguito, nel caso romano l' unificazione istituzionale e l' assimilazione giuridica. Ed il laboratorio italico non fa che esplicitare (essendo di per sè anche più facile) quanto poi avverrà nel resto dell' Impero.

Per questo l' unificazione legale dei popoli e società dell' Impero avviene meno per imposizione e programmazione centralizzata che per spinta locale di ciascuna delle comunità (quindi secondo una gamma di comportamenti assai differenziata).

Certo le situazioni locali verranno sempre più ad essere 'tradotte' in linguaggio romano (e quindi ripiassmate dagli istituti che esso esprime). Esempio è la vicenda della *Tabula Contrebiensis*. Il litigio e tra comunità autonome e l' arbitrato assegnato ad altra comunità locale: ma lo schema di esso è già espresso nel linguaggio giuridico romano e secondo lo schema processuale romano perchè il punto di riferimento ultimo è il governatore romano. Colui cioè che, alla fine, doveva far valere le delibere degli arbitri.

L' impiego del linguaggio giuridico romano e dei concetti da esso espressi appaiono dunque precocemente nelle lontane provincie, ben al di là dell' ambito di applicazione del diritto romano. E' sufficiente la distinzione tra *ager publicus* e *ager privatus* ivi riportata, così importante nel diritto romano. Né meno significativo in tal senso appare la stessa forma processuale ivi utilizzata.

Verosimilmente non incorreva un obbligo a queste comunità di usare tali formulari e siffatte concettualizzazioni. Ma questa era la strada più sicura per garantire le parti, che la decisione assunta in proposito sarebbe stata resa accessibile e quindi meglio fatta valere dagli stessi magistrati romani. Così la romanizzazione delle forme giuridiche e delle principali istituzioni dei vari popoli dovette anticipare l' allargamento della cittadinanza romana o del *ius Latii* a costoro.

La storia dei diritti e degli statuti che regolano le comunità dell' impero sino al 212 d.C. è una storia che è segnata più dalla differen-

azione che dalla unificazione: ed è per questo che il potere romano, lungi dall'indebolirsi si rafforza rispettando e governando le pratiche locali e assimilandole gradualmente, rispettando anzitutto i diversi livelli di sviluppo sociale e culturale delle due *partes Imperii*.

Una delle conseguenze più interessanti di ciò, anche se in genere non adeguatamente rilevate dagli storici moderni, è che la condizione giuridica del suolo, all'interno di queste comunità, e del complesso di diritti ad esso relativi, restava affatto diverso in ciascuna di queste: i diritti di proprietà, la viabilità, il regime delle acque furono per molto tempo governato dallo statuto di ciascuna città autonoma, essendo diverso in ciascuna di esse. Nell'*ager Romanus* come nel territorio delle colonie romane e latine la condizione della terra era regolata dal diritto romano, con lievi modifiche derivate dagli statuti di ciascuna colonia. Dall'altra parte invece la condizione del suolo verrà regolata dall'antico diritto di ciascuna delle città *peregrinae* ancora esistenti in Italia sino al *Bellum sociale*. Non quindi di una 'proprietà' ma di molte proprietà diverse dovremo dunque parlare per l'Italia, che coesistono sino a tale epoca - sia pure con importanza infinitamente minore - accanto alle terre in *dominium ex iure Quiritium* o a quelle appartenenti al demanio delle terre pubbliche romane assegnate in *possessio* dei suoi coltivatori.

Cito questa situazione solo per esemplificare la complessità e la ricchezza di soluzioni che l'espansione politica romana in Italia comportava e la flessibilità delle soluzioni adottate che solo gradualmente trovarono la loro definitiva unificazione, che possiamo appunto far risalire alla *lex Cornelia* con l'estensione della cittadinanza romana agli italici.

Lo stesso processo - sia pure in condizioni sovente assai diverse e in un quadro ben presto modificato dal formarsi del sistema provinciale - si verrà realizzando nella successiva fase di espansione romana nell'area mediterranea. Anche quando più forte si evidenzierà la pressione romana volta ad assicurarsi un rigido controllo politico dei vari popoli sottoposti alla sua egemonia, al suo *imperium*, anche allora la unificazione politica e l'esercizio della sovranità non si identificheranno mai con la unificazione dei sistemi giuridici e con una romanizzazione forzata e artificiale delle istituzioni locali.

Questo processo di unificazione, che pure verrà realizzandosi con tempi e modalità in parte differenti per le varie aree dell'Impero,

coprirà comunque un arco di tempo assai più ampio di quello che caratterizzò l' unificazione politica del Mediterraneo.

In effetti il processo di unificazione delle varie tradizioni giuridiche assorbite all' interno dell' Impero, caratterizzato da una sostanziale disomogeneità interna, fu meno il risultato di una generale imposizione effettuata dai Romani che non quello di atteggiamenti ed esigenze pratiche emerse all' interno dei singoli ordinamenti.

Il loro stesso funzionamento, la sottoposizione delle singole procedure ai magistrati romani responsabili delle varie provincie, i vari tipi di controversie sempre più vennero tradotti nel linguaggio giuridico romano, influenzati quindi e modellati sulle corrispondenti istituzioni che quel linguaggio esprimeva. Ne abbiamo già testimonianze significative nelle antiche leggi coloniali pervenute sino a noi, ma ancora di recente ne offre una conferma significativa la già citata Tavola di Contrebia.

Lungo e relativamente difficile fu il processo che portò alla generalizzata concessione della *civitas romana* a tutti gli abitanti dell' Impero con la costituzione di Caracalla del 212 d.C. Così come, già in precedenza, è la diversificazione, non l' unificazione il principio che ispira la politica romana in questa materia, incoerenza con i valori fondamentali e il carattere esclusivista delle *poleis* e degli stati antichi. Il processo di assimilazione dello straniero al cittadino attraverso la concessione della cittadinanza, del *ius commercii* a singoli individui o a intere comunità appare quindi, almeno nel corso di tutta l' età repubblicana e ancora gli inizi dell' età imperiale, come il punto di arrivo di una vicinanza realizzatasi nel tempo e sempre in forme relativamente circoscritte.

Come complessa, lenta e relativamente difficile era l' assimilazione dello straniero al cittadino romano, altrettanto facile era l' assorbimento dello schiavo all' interno della comunità romana. Influenzati dal marxismo, soprattutto in Italia, in questo dopoguerra, abbiamo dedicato enorme attenzione ai vari aspetti d'una società schiavistica per eccellenza come quella romana. Su questo del resto lo stesso Finley ci ha aiutato non poco a inquadrare i problemi in termini più attenti all' influenza della nostra stessa ideologica presente. Egli conclude una parabola che parte da Weber e che ha colto la centralità della schiavitù in funzione dell' intero assetto economico romano tardo-repubblicano (la 'villa' schiavistica e tutta la riflessione sull' economia

antica di questo dopoguerra fa leva su ciò). E' indubbio del resto che, sotto questo profilo, il sistema schiavistico romano ci appare come uno dei più efficaci e articolati che il mondo antico abbia conosciuto. Non solo per la gamma di utilizzazione degli schiavi: dalla forza-bruta impiegata nelle campagne siciliane, al lavoro specializzato nella viticoltura e nella olivicoltura, sino alla serie di competenze 'professionali' vere e proprie espresse dal mondo servile al servizio dell' oligarchia romana.

Non eguale attenzione si è invece dedicata ai meccanismi FORMALI - *cioe legali* - di questo stesso sistema schiavistico. E' attraverso di questi infatti che possiamo cogliere un aspetto particolare che ci illumina sull' intero sistema di funzionamento dell' economia schiavistica: la doppia faccia 'repressione-mobilitazione', 'lotta di classe-omertà e rafforzamento del sistema'.

Partirò dunque da antiche consapevolezze (Bonfante - De Visscher - Volterra) per analizzare il sistema romano della manumissione. Giacchè ha perfettamente ragione il grande studioso della schiavitù antica, Westerman, quando sostiene che "the best criterion for determining the rigidity and the harshness of any slave system is to be found in the ease and availability of its manumission procedures".

E in effetti è indubbio che la storia di questa istituzione, in Roma, è atta a illuminare un carattere profondo della società romana e una capacità di crescita di tale sistema che non trova molti riscontri nella altre grandi civiltà del mondo antico.

I romanisti che ho or ora ricordato e in particolare De Visscher hanno dunque rilevato come il singolo cittadino romano disponesse dell' enorme potere di attribuire al singolo la cittadinanza romana insieme alla libertà, con la manumissione degli schiavi. Un potere più grande, per il singolo proprietario servile, che non quello attribuito, sul piano del diritto pubblico, al supremo magistrato romano.

Sin dagli anni '40 E. Betti aveva colto con grande chiarezza l' intimo rapporto che, secondo la logica della città antica, unisce libertà e cittadinanza. Riprendeva una consapevolezza ottocentesca che troverà poi la sua definitiva formulazione nel classico lavoro di Wirszubski sulla 'Libertas as a Political Idea in Rome', dove appunto leggiamo: "with regard to Romans full libertas is coterminous with civitas. A Roman's libertas and his civitas both denote the same

thing ... *libertas* signifies in the first place the status of an individual as such, whereas *civitas* denotes primarily the status of an individual in relation to community".

Sulla base di queste premesse Volterra indagherà poi in quegli stessi anni, sul significato intimo della *manumissio* con il grande potere concesso al proprietario di disporre, con la libertà, della stessa cittadinanza romana. Potere che ha il suo fondamento appunto in questa originaria indissolubilità della *libertas* e della *civitas*.

Questa spiegazione si adatta perfettamente alla struttura originaria della *polis* e all'essenza del diritto romano arcaico: ma dopo il 338 a.C. dobbiamo constatare una pluralità di status (latini, pregrini e gli stessi socii italici etc.) sono ormai assorbiti all'interno di un unico sistema politico e sono governati dal medesimo sovrano: Roma. Almeno a partire da quella data *libertas* non può identificarsi con la *civitas romana*, giacché all'interno di questo ordinamento politico sussistono statuti diversi da quello del cittadino *optimo iure*.

In questa nuova fase - e sempre più chiaramente in seguito - l'ordinamento avrebbe potuto senz'altro scindere il potere di liberare lo schiavo da quello di ammetterlo nella cittadinanza romana. Lo schiavo manomesso poteva avere cioè lo statuto di latino o di peregrino. Non è un discorso teorico: perchè sarà proprio quello che i Romani faranno con la legislazione tardorepubblicana, per limitare - mai per escludere - la pienezza del potere di manomissione degli schiavi da parte dei loro proprietari. In casi particolari quindi lo schiavo manomesso avrà la posizione di un *peregrinus dediticius*, o quella, migliore, di un *latinus*, sulla base delle leggi *Fufia Caninia*, *Iunia Norbana* ed *Aelia Sentia*. Da sottolineare comunque che quest'insieme di leggi limitative dei pieni effetti della manomissione si riferiva ad un numero relativamente circoscritto di manomissioni.

Il problema storico reale è dunque costituito dalla scelta che i Romani fanno di conservare l'antica equazione tra libertà e cittadinanza anche dopo che, intorno alle guerre annibaliche e ancor più nel II secolo a.C. la schiavitù divenne un fenomeno di massa e, con essa, anche le manomissioni. E' qui che dobbiamo cogliere, attraverso le forme del diritto romano, una scelta di politica sociale di grande rilievo che inciderà profondamente sul futuro stesso della società romana e sulla stesso consolidarsi di un sistema imperiale.

Sempre Westerman ha scritto infatti, molto giustamente, "all slave systems grow around the hard core of few similarities deeply imbedded as the central ideas of the structure". Tra queste 'idee centrali' è senz'altro da annoverare un sistema di liberazione degli schiavi ed un conseguente meccanismo di loro inserimento all'interno della società che li ha liberati.

Quello che caratterizza in modo peculiare la vicenda romana è il fatto che sembrano mancare in essa quelle barriere formali che - in fondo - finiscono col rendere asfittico il sistema delle *polets* della Grecia classica. Se pigliamo una città mercantile e imperialistica come Atene noi infatti vediamo il grande peso che in essa è assolto sotto il profilo economico, dagli stranieri e dai metechi. Gli schiavi liberati vengono ad arricchire dunque quest'ultima categoria, potenziando indirettamente la vita della città, ma restando esclusi - essi come la loro discendenza - dal pieno accesso alla cittadinanza politica ateniese.

Ma esiste una differenza fondamentale con Roma. Mentre infatti in quest'ultima, barriere legali e subordinazione sociale sono stabilite nei riguardi dei liberti, la discendenza di questi ultimi, al massimo nel giro di due generazioni viene totalmente assimilata agli *ingenui*, ai *cives optimo iure*, rispetto a cui, potenzialmente almeno, si aprivano le strade di ulteriore ascesa sociale. Vi è una strada aperta che mancava invece nelle città greche, dove appunto la distinzione tra schiavi liberati e *politeis* persisteva nel corso delle generazioni.

Non parliamo certo, per Roma, di una società idilliaca e dominata da motivi egualitari e umanitari: al contrario non vanno sottovalutate le tensioni che il sistema schiavistico comportava. Mi riferisco anzitutto alle rivolte servili che turbano gravemente la società romana tra II e I secolo a.C., ma anche alle reazioni interne alla comunità dei vecchi cittadini: ho già parlato del SC *de Bacchanalibus*, ma potremmo insistere sulle correnti antiellenistiche di tutto il II e parte del I sec. a.C. E pensiamo ancora alle polemiche dei vecchi *cives* contro i 'nuovi ricchi' i liberti arricchiti.

E malgrado ciò il diritto romano non modifica la sua impostazione di fondo: interviene solo per limitare quantitativamente il fenomeno di crescita delle manumissioni nella tarda repubblica e nell'impero, a seguito dell'espandersi della società schiavistica, ma niente più. E' evidente che la crescita quantitativa del fenomeno schiavistico

a seguito dell' espansione mediteranea di Roma nel II sec. a.C. con la conseguente tendenza ad un ancor più accentuata espansione delle manomissioni pose un problema alla classe dirigente romana. Un problema di regolazione e limitazione di questa creazione di nuovi cittadini, ma mai di chiusura di siffatto canale. Le leggi che ho sopra citato servirono dunque a ciò, senza tuttavia che venisse mai meno l' antico principio che, di massima, con la libertà l' antico proprietario conferiva allo schiavo lo statuto di cittadino, sia pure nel rango dei liberti.

La razionalizzazione dei processi sociali portata innanzi dal Diritto romano vede dunque la definizione della *summa divisio*, col dissolversi delle forme intermedie di dipendenza arcaica. Ma proprio essa - la radicale reificazione dello schiavo che essa comporta - si accompagna ad una potenziale dinamica che la *manumissio* con la sua forte capacità di integrazione comporta.

Non esalto la 'bontà' e 'humanitat' di un sistema assai duro, ma la sua efficacia darwiniana nella selezione e nell' integrazione dei più utili e dei più capaci per il funzionamento della macchina sociale. E il funzionamento di questa macchina appare gestito, con grande efficacia e lucidità da una classe dirigente, impegnata nella gestione di un potere imperiale e nel reperimento delle risorse - anche umane - a ciò necessarie.

Mai, a differenza dei Greci, i Romani ritennero necessario o opportuno chiudere questo flusso di nuovi cittadini e mai apparirono seriamente influenzati dal timore della 'gente nuova', del pericolo di una perdita della loro identità storica e culturale ad opera di una massa, informe di immigrati portatori di culture e lingue estranee. E questo anche quando, come s' è accennato, siffatti timori vennero effettivamente emergendo, nella società romana sino a ingenerare quelle ondate di antiellenismo ben radicate in molti strati della società romana e quelle vere e proprie forme repressive nei riguardi di alcuni gruppi di stranieri attestate nel corso della tarda Repubblica: si pensi solo all' espulsione da Roma dei retori e filosofi greci.

Paradossalmente, se volessimo permetterci quei confronti imprecisi forse, ma atti a evocare situazioni vagamente analoghe, si è avvicinato sovente il Commonwealth inglese all' Impero romano. Senza discutere questo specifico punto di vista, tenderei piuttosto, nell' analizzare i meccanismi che presiedono alla graduale crescita e all' incre-

mento del nucleo centrale dell' Impero, di Roma, a richiamarmi piuttosto al 'melting pot' e al mito americano.

Il risultato finale di questo processo appare così concretarsi in una formidabile crescita delle strutture sociali romane. Attraverso il sistema delle manomissione e di una selettiva immissione nella cittadinanza di nuovi elementi è il patrimonio di competenze e di tecnologie di cui disponevano le società ellenistiche che è acquisito da Roma insieme a gruppi di popolazioni sovente le più attive o, comunque, capaci di 'sopravvivere' e di emergere all' interno del sistema schiavistico romano. Il dinamismo dell' antica città-stato e la sua capacità di trasformarsi rapidamente in un vasto e durevole sistema imperiale appare così legata anche all' attitudine di Roma di assimilare con una selezione brutale ma efficace, nuovi gruppi sociali e nuove forze in un processo di continuo anche se misurato rinnovamento dell' organico cittadino nel corso della tarda Repubblica e del Principato.